REGOLAMENTO (CEE) N. 3391/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1780/89 che stabilisce le modalità di applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e detenuti dagli organismi di intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi di intervento (3), in particolare gli articoli 2 e 3,

considerando che, per le vendite di alcole mediante gara particolare, allo scopo di semplificare il sistema delle cauzioni prescritte, è opportuno esigere il deposito esclusivamente di una cauzione detta di « buona esecuzione », destinata a garantire contemporaneamente il ritiro e l'utilizzazione dell'alcole aggiudicato ai fini previsti, ossia nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, che verrebbe svincolata man mano che l'aggiudicatario presenta le prove dell'avvenuta utilizzazione ai fini previsti ;

considerando che occorre rivedere ogni tre mesi il prezzo per ettolitro di alcole a 100 % vol offerto dall'aggiudicatario, applicando un coefficiente descritto nel rispettivo bando di gara, affinché per il pagamento dell'alcole aggiudicato siano fissati prezzi più strettamente connessi alle fluttuazioni dei prezzi dei carburanti sui mercati internazionali ;

considerando che la modifica delle cauzioni necessarie, in particolare lo svincolo parziale della cauzione detta di « buona esecuzione », richiede un adeguamento delle disposizioni relative alla pubblicazione, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* della descrizione delle partite non descritte nel primo bando di gara e di quelle che stabiliscono le esigenze principali in fatto di cauzioni ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89 (5) ;

considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 1780/89 della Commissione (6) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1780/89 è modificato come segue :

1) All'articolo 20, il testo del secondo comma è modificato come segue :

   a) il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente :

   « — gli importi della cauzione di partecipazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2 e della cauzione di buona esecuzione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, secondo trattino e all'articolo 26, paragrafo 2 ; »

   b) il testo del quinto trattino è sostituito dal seguente :

   « — i termini di ritiro di cui all'articolo 25, paragrafo 2 e all'articolo 26, paragrafo 3. »

2) All'articolo 24, paragrafo 2, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente :

   « — fornisce la prova di aver costituito presso l'organismo di intervento dello Stato membro in cui l'aggiudicatario ha la propria sede generale, la cauzione di buona esecuzione destinata a garantire l'utilizzazione di tutto l'alcole aggiudicato ai fini previsti nel bando di gara. »

3) All'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente :

   « — la Commissione, in possesso di tutte le informazioni di cui al primo trattino, avvisa immediatamente gli organismi di intervento interessati e l'aggiudicatario che il ritiro della seconda partita può iniziare ad una data precisata nello stesso avviso. »

4) All'articolo 26, il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 3 diventa paragrafo 2.

5) All'articolo 26, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente :

   « 3. Se una gara particolare comprende più di due partite, le modalità di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano al ritiro delle partite successive alle prime due. »

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.
(3) GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.
(4) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.
(5) GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54.
(6) GU n. L 178 del 24. 6. 1989, pag. 1.

6) All'articolo 27, il testo del primo comma è sostituito dal seguente :

« Il prezzo per ettolitro di alcole a 100 % vol offerto dall'aggiudicatario si applica fino alla prima revisione che ha luogo il primo giorno del quinto mese successivo al termine di presentazione delle offerte. Questo prezzo di offerta viene rivisto ogni tre mesi mediante applicazione di un coefficiente e tenendo conto di una franchigia al di sotto della quale l'applicazione del coefficiente non determina alcuna modifica del prezzo offerto. »

7) All'articolo 28, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente :

« 4. L'alcole di ciascuna partita deve essere completamente utilizzato nel termine di un anno a decorrere dalla data dell'ultimo ritiro di ciascuna partita. »

8) All'articolo 29, paragrafo 5, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente :

« Almeno due mesi prima dell'ultimo termine previsto nei calendari previsionali di cui all'articolo 25, paragrafo 1 per il ritiro materiale di tutta l'ultima partita descritta dai magazzini degli organismi di intervento, viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* la descrizione della partita o delle partite successive prevista al paragrafo 4. A tal fine, i calendari previsionali succitati sono comunicati alla Commissione nel mese successivo al primo ritiro delle partite descritte nel bando di gara. »

9) All'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente :

« — per quanto riguarda le gare di cui al titolo III, l'effettiva utilizzazione dell'alcole ritirato ai fini previsti dalla gara in questione e il ritiro materiale di tutto l'alcole dai magazzini degli organismi di intervento interessati entro la data limite costituiscono le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 per la cauzione di buona esecuzione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione